

## REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2001

**che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

- (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di un'indennità alle organizzazioni di produttori quando si sia constatato, per un trimestre civile, che i prezzi dei prodotti considerati si collocano ad un livello inferiore a un determinato limite d'intervento.
- (2) Per l'applicazione di tale regime d'indennità, occorre definire la nozione di prezzo medio di vendita ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.
- (3) Per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, è opportuno precisare alcune modalità relative all'inoltro della domanda di indennità e al versamento della stessa, anche per quanto riguarda la prova dell'origine e del carattere comunitari dei prodotti.
- (4) È opportuno fissare l'ambito e gli obiettivi del controllo e lasciare alle autorità di controllo degli Stati membri il compito di determinare le disposizioni appropriate per un controllo permanente ed efficace del regime instaurato.
- (5) Ai fini di un corretto funzionamento del regime stesso, è opportuno precisare alcune modalità delle comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare.
- (6) Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione, del 21 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione alla concessione dell'indennità compensativa per i produttori di tonni destinati all'industria conserviera <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 150/2001 <sup>(3)</sup>.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

La concessione dell'indennità e il suo importo massimo sono decisi mediante regolamento adottato secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento di base, qualora sia accertato che le condizioni definite all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base sono soddisfatte per il trimestre considerato.

*Articolo 3*

1. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, entro i limiti dei quantitativi fissati dall'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento, pescati dai membri di dette organizzazioni e poi venduti e consegnati all'industria della trasformazione situata nel territorio doganale della Comunità per essere trasformati in maniera completa e definitiva in prodotti della voce 1604 dell'SA.

2. Gli Stati membri provvedono a verificare i quantitativi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel numero di aderenti delle organizzazioni di produttori. Essi ne informano la Commissione.

*Articolo 4*

Il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito dalla Commissione in base ai corsi medi mensili comunicati dagli Stati membri, calcolati in base al valore dei quantitativi venduti e consegnati all'industria, conformemente all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>.

Gli Stati membri determinano tali corsi medi mensili sulla base dei prezzi di vendita fatturati durante il mese considerato dalle organizzazioni di produttori o dai loro aderenti al momento della prima vendita nella Comunità. Il prezzo di vendita è stabilito:

- merce a bordo, nave alla banchina, per i prodotti venduti al momento dello sbarco,
- merce in magazzino, per i prodotti venduti dopo essere stati immagazzinati dall'organizzazione di produttori o dai suoi aderenti.

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.2.2000, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 17 del 22.1.1998, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 24 del 26.1.2001, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 13 del 17.1.2001, pag. 13.